

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

LXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 3 MARZO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RICCIO**

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegni di legge (Rinvio del seguito della discussione):		
Istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (2327)	613	GIRAUDO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> 615, 616, 617, 621
PRESIDENTE	613	GUIDI 616
Riordinamento dei ruoli del personale statale dei Servizi antincendi. (2329)	614	SANNICOLÒ 615, 617
PRESIDENTE	614	Votazione segreta:
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE 621
Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ad integrazione dei bilanci dell'esercizio 1952-53 e successivi. (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (2762)	614	
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	614	La seduta comincia alle 9,45.
GIRAUDO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	614	VERONESI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (<i>È approvato.</i>)
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (2327).
Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei servizi dello spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale. (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (2574).	614	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del corpo delle guardie di pubblica sicurezza» (2327). Comunicò che il Sottosegretario di Stato per l'interno Scalfaro ha chiesto un rinvio della discussione di questo disegno di legge. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato a data da destinarsi. (<i>Così rimane stabilito.</i>)
PRESIDENTE	614, 616, 617, 621	

Discussione del disegno di legge: Riordinamento dei ruoli del personale statale dei Servizi antincendi (2329).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei ruoli del personale statale dei Servizi antincendi » (2329).

Anche per questo provvedimento il Sottosegretario di Stato per l'interno Scalfaro ha chiesto un rinvio, in attesa che il Senato trametta alla Camera il disegno di legge relativo al riordinamento del corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata a data da destinarsi.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ad integrazione dei bilanci dell'esercizio 1952-53 e successivi (Approvato dalla I Commissione del Senato) (2762).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ad integrazione dei bilanci dell'esercizio 1952-1953 e successivi » (2762).

Su questo disegno di legge riferirò io stesso sostituendomi al Relatore Russo Spina, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

Dalla stessa lettura dei due articoli appare chiaro il contenuto della legge, per cui mi limito a raccomandarne l'approvazione.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Altrettanto fa il Governo. Si tratta, di risanare il bilancio dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ed il contributo del Governo tende, appunto, a questo scopo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzata la concessione di una sovvenzione straordinaria di complessive lire 744.600.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ad integrazione dei bi-

lanci relativi agli esercizi dal 1952-53 al 1957-58.

(È approvato).

ART. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale di cui al capitolo 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei servizi dello spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2574).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei servizi dello spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale » (2574).

Gli onorevoli componenti la Commissione ricorderanno che nella seduta del 15 febbraio il deputato Cervone ebbe a svolgere la relazione e presentò degli emendamenti al testo per cui fu necessario chiedere il parere della V Commissione (Bilancio).

Il parere pervenuto è favorevole. Ne do lettura:

All'Onorevole Presidente della II Commissione permanente (Interni).

« Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione sugli emendamenti al disegno di legge « Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei servizi dello spettacolo, informazioni e proprietà intellettuali » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2574), trasmessi da codesta Commissione di merito.

« La Commissione Bilancio delibera di esprimere parere favorevole sugli emendamenti trasmessi dalla II Commissione, poiché riconosce che tali emendamenti dispongono uno spostamento di stanziamenti all'interno degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio) e del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza provocare ulteriore aggravio di oneri finanziari.

La Commissione rileva, anzi, come gli emendamenti risultino formulati in modo tale da provocare addirittura una riduzione degli stanziamenti già disposti a favore dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo e ritiene, pertanto, opportuno prospettare alla competente Commissione di merito la necessità di introdurre un emendamento anche al primo comma dell'articolo 14 del disegno di legge, tale da aggiungere alla cifra di lire 253 milioni e 292 mila lire prevista come limite massimo complessivo della spesa annua per il personale a contratto a termine e per quello a prestazione saltuaria la ulteriore somma di lire 28 milioni. Tale somma di lire 28 milioni dovrebbe anche essere aggiunta alla somma di lire 10 milioni e 500 mila attribuita al Ministero del turismo e dello spettacolo per i fini di cui al disegno di legge ».

SANNICOLÒ. Il disegno di legge che stiamo esaminando prevede per alcune categorie di impiegati una assunzione a termine, cioè una assunzione a mezzo di contratto che può essere rinnovato, o meno, trascorsi tre anni. Tale concetto noi non possiamo accettarlo. Io capisco che non possano essere inquadrati stabilmente negli organici delle Amministrazioni statali persone che ricevono incarichi saltuari per speciali servizi, ma non comprendo perché questo debba accadere anche per coloro che lavorano alle dipendenze dei vari Ministeri da diversi anni.

Non ho, al momento, dati statistici precisi ma sono certo di non sbagliare affermando che taluni di questi impiegati prestano la loro opera, cosiddetta saltuaria, in amministrazioni dello Stato, da oltre dieci anni.

Non si può disciplinare la loro posizione attraverso una assunzione a termine che, a parte il fatto che non giova agli interessati, non tornerebbe neanche utile alla stessa organizzazione dei ministeri.

La possibilità di non vedersi confermato nel proprio lavoro al termine dei tre anni, pone il dipendente in uno stato di inferiorità e lo espone ad una continua pressione da parte degli organi dirigenti (vorrei quasi dire

ad un ricatto) in quanto, solo da essi dipende, al termine del periodo previsto, la sua riconferma o la sua estromissione dal lavoro.

Noi non possiamo, insomma, approvare, così come è stato presentato, il disegno di legge, che vorremmo venisse modificato nel senso adesso esposto.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Le osservazioni testé fatte dall'onorevole Sannicolò sono simili a quelle che vennero mosse al presente disegno di legge in sede di discussione davanti alla Commissione Interni del Senato. Le spiegazioni fornite dal Governo in quella occasione, spiegazioni che convinsero i colleghi senatori, possono essere da me ripetute.

È vero che, nella maggior parte dei casi, certi servizi particolari, che esigono in chi li svolge delle qualità superiori, hanno carattere di continuità; ma è altresì vero che ad un certo punto le qualità specifiche richieste per tali attività possono venir meno, con la conseguente necessità di sostituire queste persone. Una cosa del genere può benissimo accadere, faccio un esempio, per gli *speakers* delle radio-trasmissioni. Questa legge rappresenta per la categoria un evidente miglioramento del trattamento in atto perché, pur nella instabilità, vorrei dire connaturale a questi servizi, cerchiamo di dare ad essa una relativa stabilità attraverso il contratto a termine.

Vorrei far notare, onorevole Sannicolò, una modifica apportata all'articolo 14, rispetto al testo originario del disegno di legge, emendamento che venne da me proposto in sede di Commissione al Senato: nel testo presentato dal Governo, riguardo ai fondi destinati al personale, si faceva distinzione tra fondi destinati agli incaricati e fondi destinati ai collaboratori: abbiamo fuso queste due cifre in modo da consentire la facoltà di destinarne una parte maggiore agli incaricati rispetto ai collaboratori.

Un secondo miglioramento è stato apportato al testo del disegno di legge: all'articolo 6 era previsto che alla scadenza dell'incarico, anche se non ci fosse una esplicita disdetta da parte del Governo, l'incarico si intendeva revocato; ora, invece, in base alle modifiche apportate, alla scadenza l'incarico, nel silenzio della Amministrazione, si intende rinnovato tacitamente.

Riguardo al licenziamento, il preavviso che oggi è di un mese, è stato portato a due mesi: queste innovazioni hanno permesso, da un lato, di dare maggiore serenità agli incaricati e, dall'altro, hanno permesso al Governo di disporre più liberamente circa l'aumento

del numero degli incaricati rispetto a quello dei collaboratori: agli incaricati è dovuta, inoltre, una indennità in caso di licenziamento, mentre nulla è previsto, in questo caso, per i collaboratori.

Motivo di fondo: comprendo che la legge non possa soddisfare in pieno, ma la situazione di queste persone sarà esaminata a fondo con l'assestamento definitivo dei relativi servizi, che costituiscono una attività nuova, specifica di uno Stato moderno come il nostro, attraverso la definitiva strutturazione della Presidenza del Consiglio che, come è noto, è già prevista e demandata ad un apposito provvedimento legislativo, che da tempo è all'esame del Parlamento.

Pregherei, perciò, la Commissione di non voler rinviare la approvazione di questo disegno di legge, che è vivamente atteso dal personale. Questo non impedirà che, successivamente ed in altra sede, si possa rivedere tutta la materia in modo più organico. Il disegno di legge che stiamo discutendo è un provvedimento transitorio, ma che tuttavia è assolutamente urgente per dare una maggior serenità e tranquillità a questo personale e per assicurarli il diritto alla previdenza sociale.

GUIDI. Ritengo, innanzitutto, opportuno distinguere la nostra posizione nei confronti dei saltuari — attività che non può avere carattere continuativo — da quella del personale fisso che, invece, suggerisce una regolamentazione comportante una maggior stabilità. Questa distinzione va fatta perché, quando noi invochiamo il superamento del contratto a termine, non ci riferiamo alle attività di tipo saltuario, bensì a quelle di carattere continuativo; ci riferiamo a una situazione di fatto che riguarda centinaia di dipendenti i quali vedono rinnovarsi il contratto, quando si rinnova, di tre anni in tre anni. A questi guardiamo, ponendo la questione.

Le risposte del Sottosegretario di Stato relative all'articolo 6, circa il tacito rinnovo, il preavviso che da un mese è stato portato a due, sono, sì, dei miglioramenti ma non mutano la sostanza e, quindi, non modificano nemmeno il nostro giudizio. L'elemento di fondo è questo: noi ci troviamo di fronte a una serie di dipendenti i quali hanno stabilito, per una realtà di fatto, un rapporto di continuità con la pubblica amministrazione; è quindi giusto disciplinare la materia nell'ambito di quei principi fondamentali ai quali si è informata la nostra legislazione anche in altri casi.

Effettivamente, come ha detto l'onorevole Sottosegretario, è attesa vivamente una di-

sciplina di questa materia, ma non nella direzione tracciata da questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Se noi non approvassimo questo provvedimento, che cosa avverrebbe dei dipendenti di cui ella parla, onorevole Guidi? Ritengo, perciò, che nel loro stesso interesse dovremo approvare questo disegno di legge, con l'impegno di migliorarlo in seguito.

GUIDI. Ma la ricerca di questo meglio può essere fatta sin da ora. Qual è la situazione veramente auspicata dai dipendenti? È quella che noi questa mattina abbiamo interpretata con le nostre richieste.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Bisogna tener presente una cosa: può darsi che ci siano dei dipendenti per i quali questo lavoro rappresenti l'unica attività; però, la grande maggioranza, pur avendo una continuità di rapporti con l'amministrazione non fa certamente di questo lavoro la sua esclusiva attività: si ha quindi in questo caso una effettiva collaborazione. Ora, se si esamina la situazione, si riscontra una gran varietà di posizioni per cui, sempre in rapporto a quella che è la legge degli impiegati civili dello Stato, noi dovremmo, portando la legge ai termini che ella, onorevole Guidi, propugna, escludere da questa collaborazione un gran numero di persone perché già impiegate altrove.

GUIDI. Basterebbe distinguere quella parte dei collaboratori che svolgono anche altre attività, come la libera professione, da quelli, che assolvono a questi compiti come unica attività di carattere permanente. E, distinguendo, si darà una regolamentazione stabile a quelle unità che assolvono a compiti esclusivi con carattere di permanenza, mentre per gli altri potrà restare la disciplina in atto.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Però, anche tra questi che svolgono un'attività continuativa, si verifica, a volte, il caso di chi non ha neppure la nazionalità italiana. Se si devono fare delle trasmissioni in lingua indiana, per esempio, occorre servirsi di un cittadino che quella lingua conosca; ma non è possibile, neanche in questo caso, stabilire un rapporto di impiego.

GUIDI. Riterrei opportuno avere un quadro, dal quale rilevare quanti siano i dipendenti di nazionalità estera, quanti quelli che esplicano una professione, ecc. E questo, mi sembra, che rientri anche in quanto dichiarato dallo stesso onorevole Sottosegretario, il quale molto onestamente ha detto che, così, come vi sono molte persone di nazionalità

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1961

estera, altrettanto esistono molti altri casi da tener presenti.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Io ho alcuni dati statistici: noi, alla Presidenza del Consiglio, abbiamo come personale di lavoro 38 comandati, 3 avventizi, 146 incaricati, 204 collaboratori.

Bisogna tener presente che, ad esempio, per le pubblicazioni *Libri e riviste d'Italia* e *Documenti di vita italiana*, curate rispettivamente dai nostri servizi della proprietà letteraria e di informazione, abbiamo bisogno nel primo caso, di recensori e di tecnici nel secondo, i quali, pur collaborando in forma continuativa esercitano un'altra attività: sono professori di università, sono tecnici che operano anche in altri campi, ecc. A questi occorre aggiungere tutti coloro che hanno una attività nel campo delle radio-ricezioni e radio-trasmissioni. Noi trasmettiamo in 32 lingue straniere. Ora, queste trasmissioni hanno senz'altro un carattere di continuità, mentre non si esige che sia continuo l'impiego della persona che le cura, potendosi, di volta in volta, trattare argomenti diversi che richiedono competenze specifiche e differenti.

D'altra parte vorrei sottolineare ancora una volta, che il provvedimento che stiamo esaminando ha carattere transitorio.

SANNICOLÒ. E così continuiamo a far leggi aspettandone delle migliori...

PRESIDENTE. Onorevole Sannicolò, onorevole Guidi, le loro osservazioni sono come sempre valide e pertinenti, ma oggi, non approvare questo disegno di legge, significherebbe creare una situazione di disagio per coloro che hanno un rapporto di lavoro già in corso. Questo è il punto sul quale mi permetto di richiamare la loro attenzione.

Alla fine della seduta, potremmo, se del caso, presentare un ordine del giorno per impegnare il Governo a studiare una adeguata e definitiva sistemazione di questa materia. Ma adesso, mi permetto di suggerire la approvazione del disegno di legge.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« La Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del turismo e dello spettacolo, per le esigenze dell'attività specializzata relativa ai servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, nonché di quella relativa ai servizi dello spettacolo, possono avvalersi dell'opera di

persone estranee all'Amministrazione dello Stato particolarmente esperte nelle materie di competenza dei servizi stessi.

Il personale di cui al precedente comma si distingue in personale a contratto a termine rinnovabile e personale a prestazione saltuaria ».

All'articolo 1 il Relatore Cervone ha presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma, dopo le parole: relativa ai servizi, aggiungere le parole: del turismo e ».

Pongo, prima in votazione il testo dell'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 1 che, a seguito dell'emendamento approvato, rimane, pertanto, così formulato:

« La Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del turismo e dello spettacolo, per le esigenze dell'attività specializzata relativa ai servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, nonché di quella relativa ai servizi del turismo e dello spettacolo, possono avvalersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato particolarmente esperte nelle materie di competenza dei servizi stessi.

Il personale di cui al precedente comma si distingue in personale a contratto a termine rinnovabile e personale a prestazione saltuaria ».

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 2. Ne do lettura:

« Il personale a contratto a termine rinnovabile, assunto con le modalità stabilite nei successivi articoli per i servizi che richiedono prestazioni con carattere di continuità, è classificato nelle seguenti categorie, così raggruppate:

gruppo primo: redattori, recensori, commentatori, traduttori, *speakers*, stenointerpreti e intercettatori, esperti statistici, bibliografici, musicali e cinematografici;

gruppo secondo: stenografi d'ufficio e redazionali, esperti fonografici, cinetecnici, radiotecnici;

gruppo terzo: operatori dei vari sistemi di scrittura multipla, operatori meccanografici e operatori cinematografici di cabina ».

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1961

All'articolo 2 il Relatore Cervone ha presentato i seguenti emendamenti:

« All'articolo 2, primo comma, sostituire il gruppo primo con il seguente: redattori, recensori, commentatori, traduttori, *speakers*, interpreti, stenointerpreti ed intercettatori, esperti statistici, bibliografici, musicali e cinematografici, esperti per la pubblicità turistica ».

« All'articolo 2, primo comma, sostituire il gruppo secondo con il seguente: stenografi d'ufficio e redazionali, esperti fonografici, fonotecnici, cinetecnici, radiotecnici, agenti tecnici, vetrinisti, aiuto vetrinisti e schedaristi ».

Il Sottosegretario di Stato mi ha presentato in questo momento il seguente emendamento:

« Al secondo emendamento Cervone sopprimere la parola: agenti tecnici ».

Pongo in votazione il primo emendamento di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Passiamo al secondo emendamento al quale è stato presentato un emendamento parzialmente soppressivo da parte del Governo, che tende ad escludere gli « agenti tecnici ». Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Cervone con la soppressione testé approvata delle parole: « agenti tecnici ».

(È approvato).

L'articolo 2 rimane pertanto così formulato:

« Il personale a contratto a termine rinnovabile, assunto con le modalità stabilite nei successivi articoli per i servizi che richiedono prestazioni con carattere di continuità, è classificato nelle seguenti categorie, così raggruppate:

gruppo 1°: redattori, recensori, commentatori, traduttori, interpreti, *speakers*, stenointerpreti e intercettatori, esperti statistici, bibliografici, musicali e cinematografici, esperti per la pubblicità turistica;

gruppo 2°: stenografi d'ufficio e redazionali, esperti fonografici, fototecnici, cinetecnici, radiotecnici, vetrinisti, aiuto vetrinisti, schedaristi;

gruppo 3°: operatori dei vari sistemi di scrittura multipla, operatori meccanografici e operatori cinematografici di cabina ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso. (È approvato).

Poiché agli articoli dal 3 al 13 compreso, non sono stati presentati emendamenti, ne do lettura e li pongo successivamente in votazione:

ART. 3.

Gli aspiranti all'assunzione a contratto debbono essere in possesso dei requisiti che saranno stabiliti per ciascuna categoria dai rispettivi Consigli di amministrazione.

Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma è accertato dall'Amministrazione. (È approvato).

ART. 4.

I contingenti del personale a contratto sono stabiliti distintamente per ciascun gruppo su proposta dei relativi Consigli di amministrazione con decreto, rispettivamente, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, e possono essere nello stesso modo modificati.

La retribuzione, distintamente per gruppo, è stabilita rispettivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura non eccedente il limite massimo previsto dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, numero 767. Essa esclude ogni emolumento accessorio.

(È approvato).

ART. 5.

Il personale a contratto è assunto, con la osservanza delle disposizioni della presente legge, su proposta di due speciali Commissioni, i cui membri ed i presidenti sono designati dai competenti Consigli di amministrazione.

L'assunzione in servizio è fatta per un triennio. I primi sei mesi sono considerati periodo di prova, durante il quale il personale può essere licenziato qualora, a giudizio dell'Amministrazione, la prova stessa abbia dato esito negativo; successivamente il licenziamento del personale, prima della scadenza del contratto, può essere effettuato, su conforme parere del competente Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione di cui al primo comma, solo per i seguenti motivi:

a) scarso rendimento;

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1961

b) atti che rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;

c) gravi motivi disciplinari;

d) abbandono del servizio.

Il licenziamento può anche essere disposto, con preavviso di due mesi, in caso di riduzione o soppressione dei servizi o di riduzione del personale, ovvero per sopravvenuta inidoneità alle mansioni.

(*È approvato*).

ART. 6.

Il rinnovo del contratto, per periodi triennali, è disposto sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Il personale a contratto che prima del termine del periodo triennale intenda lasciare il servizio deve dare un preavviso per iscritto di almeno due mesi.

(*È approvato*).

ART. 7.

Al momento della cessazione del rapporto, al personale a contratto avente almeno un anno di servizio è corrisposta una indennità commisurata ad una mensilità della retribuzione, in godimento all'atto della cessazione stessa, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

L'indennità non è dovuta nel caso di licenziamento per i motivi indicati alle lettere b), c) e d) dell'articolo 5, ed è ridotta di un terzo in caso di dimissioni non precedute dal preavviso di cui all'ultimo comma dell'articolo 6.

Nel caso di decesso l'indennità è corrisposta al coniuge non separato legalmente per sua colpa e ai figli minori.

(*È approvato*).

ART. 8.

Nel contratto di cui agli articoli precedenti sono specificati le generalità, il gruppo, la categoria, la natura del servizio e la retribuzione spettante. Sono, altresì, riportate le disposizioni della presente legge concernenti la disciplina del contratto nonché quelle contenute in apposito disciplinare da emanare dall'Amministrazione interessata d'intesa con il Ministero del tesoro, non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 9.

Per quanto non previsto negli articoli precedenti si applicano le disposizioni che rego-

lano il rapporto di impiego privato purché non incompatibili con la presente legge.

(*È approvato*).

ART. 10.

Il personale a prestazione saltuaria è utilizzato per esigenze particolari e temporanee dei servizi.

Con decreto, rispettivamente, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i criteri concernenti le prestazioni e i relativi compensi, nonché, per ogni esercizio finanziario, i limiti numerici e di spesa.

(*È approvato*).

ART. 11.

Il personale di cui al precedente articolo 10 non ha diritto ad alcun trattamento di previdenza e di quiescenza, né ad indennità di licenziamento.

(*È approvato*).

ART. 12.

Le prestazioni rese in applicazione della presente legge non fanno sorgere, in ogni caso, rapporto di pubblico impiego.

(*È approvato*).

ART. 13.

Gli incarichi già conferiti a norma dell'articolo 380 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per le speciali esigenze indicate nei precedenti articoli, sono prorogati sino alla data in cui ha effetto il disciplinare previsto dall'articolo 8.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 14. Ne do lettura:

« La spesa annua per il personale a contratto a termine rinnovabile di cui all'articolo 2 e quella per il personale a prestazione saltuaria di cui all'articolo 10 sono stabilite nel limite massimo complessivo di lire 253 milioni e 292 mila, di cui lire 242 milioni e 792 mila per i servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e lire 10 milioni e 500 mila per il Ministero del turismo e dello spettacolo.

A tale onere si farà fronte:

a) per i servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante riduzione degli

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1961

stanziamenti di cui ai capitoli nn. 143 (lire 73.500.000), 159 (lire 1.700.000), 160 (lire 60.604.000), 161 (lire 6.488.000), 163 (lire 91.000.000), 164 (lire 6.000.000) e 167 (lire 3.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;

b) per il Ministero del turismo e dello spettacolo mediante riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 20 (lire 8.500.000) e n. 45 (lire 2.000.000) dello stato di previsione della spesa del suddetto Ministero per l'esercizio finanziario 1960-61 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Alle spese per il funzionamento delle Commissioni di cui al primo comma dell'articolo 5 si provvederà con gli stanziamenti già iscritti in bilancio negli appositi capitoli.

L'assegnazione annua di lire 26.000.000 prevista a favore della Discoteca di Stato dall'articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 27, ed iscritta, per l'esercizio finanziario 1960-61, al citato capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, è ridotta a lire 22.500.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Il Relatore Cervone ha presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 14, primo comma, sostituire le parole: lire 253 milioni e 292 mila, con le altre: lire 281 milioni e 292 mila; sostituire le parole: lire 10 milioni e 500 mila, con le altre: lire 38 milioni e 500 mila.* ».

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Relatore Cervone, in relazione agli emendamenti testé approvati, ha presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 14, la lettera b) di cui al secondo comma è sostituita dalla seguente:*

« Per il Ministero del turismo e dello spettacolo mediante riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 20 (lire 8.000.000) e n. 34 (lire 30.000.000) dello stato di previsione della spesa del suddetto Ministero per l'esercizio finanziario 1960-61 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 che, a seguito degli emendamenti testé approvati, rimane così formulato:

« La spesa annua per il personale a contratto a termine rinnovabile di cui all'articolo 2 e quella per il personale a prestazione saltuaria di cui all'articolo 10 sono stabilite nel limite massimo complessivo di lire 281 milioni e 292 mila, di cui lire 242 milioni e 792 mila per i servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e lire 38 milioni e 500 mila per il Ministero del turismo e dello spettacolo.

A tale onere si farà fronte:

a) per i servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli nn. 143 (lire 73.500.000), 159 (lire 1.700.000), 160 (lire 60.604.000), 161 (lire 6.488.000), 163 (lire 91.000.000), 164 (lire 6.000.000) e 167 (lire 3.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;

b) per il Ministero del turismo e dello spettacolo mediante riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 20 (lire 8.500.000) e n. 34 (30.000.000) dello stato di previsione della spesa del suddetto Ministero per l'esercizio finanziario 1960-61 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Alle spese per il funzionamento delle Commissioni di cui al primo comma dell'articolo 5 si provvederà con gli stanziamenti già iscritti in bilancio negli appositi capitoli.

L'assegnazione annua di lire 26.000.000 prevista a favore della Discoteca di Stato dall'articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 27 ed iscritta, per l'esercizio finanziario 1960-61, al citato capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, è ridotta a lire 22.500.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

A seguito delle modifiche apportate nel testo del provvedimento propongo il seguente emendamento:

« *Nel titolo dopo le parole: dei servizi, aggiungere le altre: del turismo e.* ».

Pongo in votazione l'emendamento da me proposto.

(È approvato).

Pongo in votazione il titolo che, pertanto, resta così formulato: « Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dall'attività specializzata dei servizi del turismo e dello spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale ».

(È approvato).

Gli onorevoli Guidi, Sannicolò, Vestri, Liberatore, Carrassi e Villa hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, nell'approvare il disegno di legge n. 2574 considera la sistemazione del rapporto d'impiego ivi prevista per i collaboratori e gli incaricati, le cui prestazioni abbiano carattere continuativo ed esclusivo, quale soluzione provvisoria ed impegna il Governo a presentare nel più breve tempo possibile un disegno di legge che disciplini l'inquadramento in ruoli stabili del personale in parola ».

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Accetto l'ordine del giorno con questa osservazione: l'adeguamento della nuova legge al dettato dell'ordine del giorno sarà tanto più possibile e rispondente al desiderio dei proponenti, quanto più, in sede di ordinamento dalla Presidenza del Consiglio, saranno esaminati anche questi servizi per una loro definitiva sistemazione. Dico questo, perché si discute sulla competenza del settore della proprietà letteraria, che dipende dalla Presidenza del Consiglio ma che, riferendosi al settore della cultura, potrebbe trovare la sua sede più opportuna e competente presso il Ministero della pubblica istruzione.

Oltre il problema del personale vi sono, quindi, problemi relativi all'opportunità di sistemare nella sede più opportuna, determinati settori di lavoro o di attività.

Per il resto non ho nulla in contrario ad accettare questo ordine del giorno, e mi farò parte diligente sia perché il problema venga esaminato e studiato quanto anche perché un disegno di legge venga presentato, nel momento più opportuno, al Parlamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno con le osservazioni fatte dal Sottosegretario di Stato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ad integrazione dei bilanci dell'esercizio finanziario 1952-53 e successivi » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2762):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei servizi del turismo e dello spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2574):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Astenuti	11
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bensi, Berloff, Bertinelli, Bisantis, Borin, Carrassi, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Ferri, Gagliardi, Greppi, Liberatore, Mattarelli Gino, Matteotti Matteo, Nanni, Pirastu, Preziosi Costantino, Pucci Ernesto, Riccio, Sannicolò, Schiavetti, Sciolis, Simonacci, Toros, Veronesi, Vestri, Villa Giovanni, Vincelli.

Si sono astenuti, sul disegno di legge n. 2574:

Bensi, Carrassi, Greppi, Liberatore, Matteotti Matteo, Nanni, Pirastu, Preziosi Costantino, Sannicolò, Schiavetti, Villa Giovanni.

La seduta termina alle 10,25.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI